
Legge federale sugli stranieri

(LStr)

(Norme procedurali e sistemi d'informazione)

Modifica del ...

Avamprogetto

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:

I

La legge federale del 16 dicembre 2005² sugli stranieri è modificata come segue:

Art. 12 cpv. 1

Concerne soltanto il testo francese.

Art. 22 titolo e cpv. 2-4

Condizioni di salario e di lavoro e rimborso delle spese

² Le spese cagionate dal lavoro distaccato nell'ambito di trasferimenti per motivi aziendali o prestazioni transfrontaliere, quali le spese di viaggio, di vitto e di alloggio, fanno parte delle condizioni di lavoro e di salario usuali nella località, nella professione e nel settore.

³ Il datore di lavoro deve rimborsare al lavoratore distaccato le spese di cui al capoverso 2; tale rimborso non è considerato una componente del salario.

⁴ Per i distaccamenti di lunga durata, il Consiglio federale può emanare disposizioni sulla durata dell'obbligo del datore di lavoro di rimborsare le spese.

Art. 30 cpv. 1 lett. d ed e^{bis}

¹ È possibile derogare alle condizioni d'ammissione (art. 18-29) al fine di:

d. *abrogata*

RS

¹ FF 2013...

² RS 142.20

e^{bis}. disciplinare il soggiorno degli stranieri che esercitano la prostituzione e la cui integrità fisica, psichica o sessuale è stata direttamente lesa a causa di un reato durante l'esercizio di tale attività.

Art. 57a Garanzia della qualità nell'integrazione

¹ La SEM fissa, d'intesa con i Cantoni, i criteri per la garanzia e lo sviluppo della qualità dei provvedimenti per l'integrazione degli stranieri sostenuti dalla Confederazione e dai Cantoni.

² Definisce detti criteri nei seguenti ambiti:

- a. informazione in merito alle offerte di formazione continua nel settore dell'integrazione;
- b. qualifiche dei responsabili della formazione nel settore dell'integrazione;
- c. programmi d'insegnamento e d'apprendimento, in particolare per la promozione linguistica;
- d. riconoscimento delle offerte di formazione continua;
- e. computabilità delle prestazioni di formazione.

³ La SEM può designare organi che verificano il rispetto dei criteri.

Titolo prima dell'art. 59

Capitolo 9: Documenti di viaggio e divieto di viaggiare

Art. 59 Titolo

Documenti di viaggio

Art. 59a Divieto di viaggiare per i rifugiati

¹ Ai rifugiati è vietato recarsi nel proprio Stato d'origine o di provenienza. Se vi è fondato sospetto che tale divieto non sia rispettato, la SEM può pronunciare, nei confronti di tutti i rifugiati dello Stato d'origine o di provenienza in questione, un divieto di recarsi in altri Stati, in particolare negli Stati limitrofi dello Stato d'origine o di provenienza.

² In presenza di motivi importanti, la SEM può autorizzare una persona a recarsi in uno Stato soggetto a un divieto di viaggio di cui al capoverso 1 secondo periodo.

Art. 60 cpv. 2

² Possono chiedere un aiuto al ritorno e alla reintegrazione:

- a. *concerne soltanto il testo francese;*
- b. le persone di cui all'articolo 30 capoverso 1 lettere e ed e^{bis};

- c. le persone ammesse provvisoriamente che lasciano la Svizzera spontaneamente oppure quelle la cui ammissione provvisoria è stata revocata conformemente all'articolo 84 capoversi 2 e 3.

Art. 64d cpv. 3

³ In particolare i seguenti indizi concreti fanno temere che lo straniero intenda sottrarsi al rinvio coatto:

- a. lo straniero non osserva l'obbligo di collaborare di cui all'articolo 90;
- b. il suo comportamento permette di supporre che egli si opponga agli ordini delle autorità;
- c. lo straniero entra nel territorio svizzero nonostante un divieto d'entrata.

Art. 65 cpv. 2 e 2^{bis}

² L'autorità competente per il controllo di confine rende entro 48 ore una decisione motivata a nome della SEM mediante il modulo previsto nell'Allegato V Parte B del codice frontiere Schengen³. Contro tale decisione può essere fatta opposizione scritta alla SEM entro 48 ore dalla notifica. L'opposizione non ha effetto sospensivo. La SEM decide sull'opposizione entro 48 ore.

^{2bis} Contro la decisione della SEM sull'opposizione può essere interposto ricorso entro 48 ore dalla notifica. Il ricorso non ha effetto sospensivo. L'autorità di ricorso decide entro 72 ore.

Art. 80a cpv. 1 lett. a

¹ La competenza di ordinare la carcerazione secondo l'articolo 76a spetta:

- a. nei riguardi di uno straniero che soggiorna in un centro della Confederazione: al Cantone di ubicazione del centro della Confederazione o al Cantone designato come competente per l'esecuzione dell'allontanamento conformemente all'articolo 46 capoverso 1^{bis} terzo periodo LAsi⁴;

Art. 81 cpv. 2

² La carcerazione è eseguita in strutture destinate esclusivamente all'esecuzione della carcerazione preliminare, in vista di rinvio coatto o cautelativa. Se ciò è impossibile per motivi di capienza, gli stranieri incarcerati devono essere alloggiati separatamente dalle persone in carcerazione preventiva o che scontano una pena.

Art. 97 cpv. 3 lett. f

³ Il Consiglio federale determina quali dati vanno comunicati alle autorità menzionate nel capoverso 1 concernenti:

³ Cfr. la nota all'art. 7 cpv. 3.

⁴ RS 142.31

- f. le misure di protezione dei minori e degli adulti.

Art. 99 Procedura d'approvazione

¹ Il Consiglio federale determina i casi in cui i permessi di soggiorno di breve durata, di dimora e di domicilio nonché le decisioni preliminari delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro sono soggetti all'approvazione della SEM.

² La SEM può rifiutare l'approvazione di una decisione dell'ufficio cantonale o dell'autorità cantonale di ricorso o limitarne la portata.

Titolo prima dell'art. 101

Capitolo 14 **Trattamento e protezione dei dati**

Sezione 1 **In generale**

Titolo prima dell'art. 103

Sezione 2 **Dati dei passeggeri, controlli agli aeroporti e obbligo di comunicazione delle imprese di trasporto aereo**

Art. 104 cpv. 1-1^{ter}

¹ Per migliorare i controlli al confine e lottare efficacemente contro l'entrata illegale nello spazio Schengen e il transito illegale nelle zone di transito internazionali degli aeroporti, la SEM può, su richiesta delle autorità di controllo alla frontiera, obbligare le imprese di trasporto aereo a comunicare, per determinati voli, alla SEM o all'autorità competente per il controllo al confine i dati personali delle persone trasportate e i dati sul volo.

^{1^{bis}} La SEM può estendere l'obbligo di comunicazione ad altri voli, su richiesta:

- a. di fedpol: per lottare contro la criminalità organizzata internazionale e il terrorismo;
- b. del SIC: per prevenire le minacce alla sicurezza interna ed esterna risultanti dal terrorismo, dallo spionaggio e dai preparativi per il commercio illecito di armi e materiali radioattivi nonché per il trasferimento illegale di tecnologia (proliferazione);

^{1^{ter}} I dati devono essere comunicati immediatamente dopo il decollo.

Art. 104a cpv. 1, 1^{bis} e 3^{bis}

¹ La SEM gestisce un sistema d'informazione sui passeggeri (sistema API) per:

- a. migliorare i controlli al confine;
- b. lottare contro l'entrata illegale nello spazio Schengen e il transito illegale nelle zone di transito internazionali degli aeroporti;
- c. lottare contro la criminalità organizzata internazionale, il terrorismo, lo spionaggio e i preparativi per il commercio illecito di armi e materiali radioattivi nonché per il trasferimento illegale di tecnologia (proliferazione).

^{1bis} Il sistema API contiene i dati di cui all'articolo 104 capoverso 3 e i risultati dei confronti di cui al capoverso 4.

³ Per migliorare i controlli al confine e lottare contro l'entrata illegale nello spazio Schengen e il transito illegale nelle zone di transito internazionali degli aeroporti, le autorità competenti per il controllo delle persone alle frontiere esterne Schengen possono consultare, mediante procedura di richiamo, i dati di cui all'articolo 104 capoverso 3 e i risultati dei confronti di cui al capoverso 4

^{3bis} Se una persona è sospettata di preparare o commettere attività illecite secondo l'articolo 104 capoverso ^{1bis} lettera a, fedpol può consultare mediante procedura di richiamo i dati menzionati all'articolo 104 capoverso 3.

104b Trasmissione automatica di dati del sistema API

¹ I dati di cui all'articolo 104 capoverso 3 sono trasmessi automaticamente in forma elettronica al SIC.

² I dati possono essere utilizzati per adempiere i compiti di cui all'articolo 104 capoverso 1 lettere b e c.

Titolo prima dell'art. 105

Sezione 3 Comunicazione di dati personali all'estero

Titolo prima dell'art. 109a

Capitolo 14a Sistemi d'informazione

Sezione 1 Sistema centrale d'informazione visti e sistema nazionale visti

Art. 109a cpv. 2 lett. d

² Le autorità seguenti hanno accesso online ai dati del C-VIS:

- d. il Corpo delle guardie di confine e le autorità cantonali e comunali di polizia che procedono a controlli delle persone: al fine di identificare le persone che non adempiono o non adempiono più le condizioni d'entrata o di soggiorno nel territorio svizzero.

Art. 109c lett. e

La SEM può permettere l'accesso online ai dati del sistema nazionale visti alle seguenti autorità:

- a. autorità cantonali e comunali competenti in materia di migrazione e autorità cantonali e comunali di polizia: per l'adempimento dei loro compiti nel settore degli stranieri;

Titolo prima dell'art. 109f

Sezione 2 Sistema d'informazione a sostegno del ritorno

Art. 109f Principi

¹ La SEM gestisce un sistema d'informazione per l'adempimento dei compiti legati all'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione e della partenza volontaria, compresi l'aiuto e la consulenza per il ritorno.

² Il sistema d'informazione serve a:

- a. trattare dati personali di cittadini stranieri nell'ambito dell'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione, del ritorno volontario o dell'aiuto e della consulenza per il ritorno, compresi dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità ai sensi dell'articolo 3 lettere c e d della legge federale del 19 giugno 1992⁵ sulla protezione dei dati;
- b. gestire e controllare le diverse fasi dell'allontanamento o dell'espulsione e i compiti nel settore del ritorno, compresi l'aiuto e la consulenza per il ritorno nonché le relative prestazioni finanziarie;
- c. allestire statistiche.

Art. 109g Contenuto

¹ Il sistema d'informazione contiene dati sugli stranieri:

- a. il cui allontanamento o la cui espulsione deve essere eseguita;
- b. che lasciano volontariamente la Svizzera;
- c. che hanno chiesto una consulenza per il ritorno o ottenuto un aiuto al ritorno.

² Il sistema contiene le seguenti categorie di dati:

- a. il cognome e il nome, il sesso, la data e il luogo di nascita, la nazionalità, l'etnia, la religione, la lingua madre, lo stato civile e l'indirizzo dello straniero nonché il nome dei suoi genitori;
- b. i dati biometrici;
- c. il fascicolo in forma elettronica di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettera d della legge del 20 giugno 2003⁶ sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo;
- d. i dati relativi alla consulenza per il ritorno e alla concessione dell'aiuto al ritorno;
- e. i dati relativi alle misure tese ad ottenere i documenti di viaggio;
- f. i dati necessari per la gestione e il controllo delle diverse fasi della partenza dalla Svizzera;
- g. i dati medici necessari alla valutazione dell'idoneità al trasporto di una persona;
- h. il risultato della consultazione del RIPOL e del SIS;

⁵ RS 235.1

⁶ RS 142.51

- i. i dati relativi al luogo, alla durata e al tipo di carcerazione;
- j. le informazioni rilevanti nel quadro dell'analisi dei rischi legati alla persona oggetto dell'allontanamento o dell'espulsione, i dati del volo e le misure coercitive che possono essere o sono state ordinate durante il volo;
- k. i dati delle persone incaricate della scorta medica, sociale o di polizia;
- l. i dati necessari per il conteggio delle spese e i pagamenti nel quadro del ritorno.

³ I dati di cui al capoverso 2 lettere a-c e i sono ripresi automaticamente dal SIMIC. Se vengono modificati nel sistema d'informazione, i dati vengono automaticamente aggiornati nel SIMIC.

⁴ La SEM informa le persone i cui dati sono registrati nel sistema sullo scopo del trattamento, le categorie di dati e i destinatari dei dati.

Art. 109h Trattamento dei dati

Le persone e i servizi seguenti hanno accesso al sistema d'informazione:

- a. i collaboratori della SEM, per l'adempimento dei compiti a sostegno dell'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione e nei settori dell'aiuto al ritorno e del conteggio dei costi;
- b. le autorità cantonali competenti nel settore della migrazione, per l'adempimento dei compiti dell'esecuzione dell'allontanamento e dell'aiuto al ritorno;
- c. le autorità cantonali di polizia, per i compiti legati all'accompagnamento delle persone da allontanare o espellere;
- d. il Corpo delle guardie di confine, per i compiti legati al controllo delle partenze;
- e. i terzi incaricati ai sensi dell'articolo 109i.

Art. 109i Terzi incaricati

¹ La SEM e le autorità cantonali competenti per l'esecuzione dell'allontanamento o del ritorno possono autorizzare i terzi incaricati ad accedere ai dati del sistema d'informazione per:

- a) i compiti legati all'aiuto e alla consulenza per il ritorno secondo l'articolo 93 LAsi⁷;
- b) i compiti legati ai preparativi della partenza all'aeroporto secondo l'articolo 71;
- c) accertare l'idoneità al trasporto e determinare la scorta medica secondo l'articolo 71.

⁷ RS 142.31

² La SEM garantisce che i terzi incaricati rispettino le disposizioni sulla protezione dei dati e la sicurezza informatica.

³ Il Consiglio federale determina i dati che i terzi incaricati di cui al capoverso 1 sono autorizzati a trattare nel sistema d'informazione.

Art. 109j Sorveglianza ed esecuzione

¹ La SEM è responsabile della sicurezza del sistema d'informazione e della legalità del trattamento dei dati personali.

² Il Consiglio federale disciplina:

- a. l'organizzazione e la gestione del sistema;
- b. l'elenco dei dati personali da trattare;
- c. i diritti d'accesso;
- d. le misure di protezione tecniche e organizzative volte a impedire il trattamento illecito dei dati;
- e. la durata di conservazione e la distruzione dei dati.

Titolo prima dell'art. 110

Sezione 3 Sistema di gestione dei fascicoli personali e della documentazione

Titolo prima dell'art. 111

Sezione 4 Sistema d'informazione per documenti di viaggio

Art. 111 cpv. 5 lett. f

⁵ La SEM può rendere accessibili i dati registrati in virtù del capoverso 2 alle seguenti autorità o servizi, mediante procedura di richiamo, sempreché tali autorità o servizi ne abbisognino per l'adempimento dei loro compiti:

- m. l'ufficio SIRENE, per la verifica dei documenti e l'identificazione delle persone.

Titolo prima dell'art. 111a

Capitolo 14b Protezione dei dati nell'ambito degli accordi di associazione a Schengen

Titolo prima dell'art. 111i

Capitolo 14c Eurodac

Art. 115 cpv. 4

⁴ Se è prevista o pendente una procedura di allontanamento, si può prescindere dal perseguimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione di uno straniero entrato in Svizzera o uscito dalla Svizzera illegalmente o che vi soggiorna illegalmente.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

...

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Allegato

(cifra II)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge sull'asilo del 26 giugno 1998⁸

Art. 63 cpv. 1^{bis} e 2

^{1bis} La SEM revoca la qualità di rifugiato a chi si reca nel proprio Stato d'origine o di provenienza. La revoca non è pronunciata se il rifugiato rende verosimile che:

- a. il viaggio nel proprio Stato d'origine o di provenienza è avvenuto su pressione esterna;
- b. non aveva l'intenzione di ridomandare la protezione del suo Stato d'origine o di provenienza; o
- c. lo Stato d'origine o di provenienza non gli ha concesso una protezione effettiva.

² La SEM revoca l'asilo al rifugiato che:

- a. ha attentato alla sicurezza interna o esterna della Svizzera, la compromette o ha commesso reati particolarmente riprensibili;
- b. ha violato un divieto di viaggio di cui all'articolo 59a capoverso 1 secondo periodo LStr.

Titolo prima dell'art. 102f

Sezione 3: Videosorveglianza

Art. 102f Videosorveglianza

¹ Per proteggere i beni e le persone, in particolare i richiedenti l'asilo, i collaboratori della SEM e gli addetti all'assistenza e alla sicurezza, la SEM può installare apparecchi o impianti di videosorveglianza ed effettuare registrazioni audiovisive all'interno e all'esterno degli edifici che gestisce per le procedure d'asilo.

² Le registrazioni audiovisive sono conservate quattro mesi, dopodiché sono automaticamente distrutte, purché non siano necessarie per un procedimento penale o un'inchiesta amministrativa condotta dalla SEM.

³ Le registrazioni possono essere trasmesse soltanto alle autorità di perseguimento penale.

⁸ RS 142.31

⁴ In caso d'inchiesta amministrativa o penale, i responsabili della sicurezza della SEM e i loro superiori possono visionare le registrazioni.

⁵ Il Consiglio federale disciplina i dettagli: definisce in particolare gli edifici e le loro parti che possono essere videosorvegliate e disciplina la conservazione delle registrazioni, la loro protezione dagli abusi e la loro trasmissione alle autorità di perseguimento penale.

2. Legge federale del 20 giugno 2003⁹ sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo

Art. 4 cpv. 1 lett. e

- e. registrazioni sonore per perizie linguistiche nel settore dell'asilo.

Art. 7b Trattamento dei dati biometrici nei settori dell'asilo e degli stranieri e accesso agli stessi

¹ Per identificare le persone e rilasciare i documenti nei settori dell'asilo e del ritorno, le autorità e i servizi seguenti possono trattare impronte digitali e immagini del viso nel sistema d'informazione:

- a. la SEM;
- b. i terzi incaricati dalla SEM, in virtù dell'articolo 98b capoverso 1^{bis} LAsi¹⁰, di rilevare le impronte digitali e le immagini del viso nei centri di registrazione e procedura;
- c. le autorità cantonali competenti in materia di stranieri.

² Per identificare le persone, le autorità e i servizi seguenti possono accedere alle impronte digitali e alle immagini del viso del sistema d'informazione:

- a. i terzi incaricati dalla SEM della sicurezza nei centri di registrazione e procedura, dell'aiuto al ritorno e della consulenza per il ritorno;
- b. il Corpo delle guardie di confine e le autorità cantonali di polizia ai fini del controllo delle persone.

Art. 8a *Trasmissione di dati al sistema d'informazione a sostegno del ritorno*

I seguenti dati possono essere trasmessi automaticamente nel sistema previsto a sostegno dell'esecuzione dell'allontanamento e del ritorno di cui all'articolo 109f LStr¹¹:

⁹ RS 142.51

¹⁰ RS 142.31

¹¹ RS 142.20

- a. il cognome e il nome, il sesso, la data e il luogo di nascita, la nazionalità, l'etnia, la religione, la lingua madre, lo stato civile e l'indirizzo dello straniero nonché il nome dei suoi genitori;
- b. i dati biometrici;
- c. il fascicolo in forma elettronica di cui all'articolo 4;
- d. il luogo, la durata e il tipo di carcerazione.

3. Legge dell'8 ottobre 1999¹² sui lavoratori distaccati

Art. 2 cpv. 3

Abrogato

Art. 2a Spese legate al lavoro distaccato

¹ Il datore di lavoro deve rimborsare al lavoratore le spese legate al lavoro distaccato, quali quelle per il viaggio, il vitto e l'alloggio.

² Il rimborso delle spese legate al lavoro distaccato non è considerato componente del salario.

³ Per il lavoro distaccato di lunga durata, il Consiglio federale può emanare disposizioni sulla durata dell'obbligo del datore di lavoro di rimborsare le spese.

4. Legge federale del 20 dicembre 1946¹³ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Art. 50a cpv. 1 lett. e n. 8

¹ Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPG¹⁴:

e. in singoli casi e su richiesta scritta e motivata:

8. alle autorità in materia di stranieri di cui all'articolo 97 capoverso 1 della legge federale del 16 dicembre 2005¹⁵ sugli stranieri.

¹² RS 823.20

¹³ RS 831.10

¹⁴ RS 830.1

¹⁵ RS 142.20